

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE, MIGRAZIONE CATALOGHI, SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULLA PIATTAFORMA DSPACE

Art. 1 Oggetto dell'appalto e durata

La presente procedura ha per oggetto una serie di servizi e forniture, quali le attività di configurazione e personalizzazione della piattaforma DSpace, le attività di migrazione cataloghi sulla medesima piattaforma e di formazione del personale tecnico dell'Ente, oltreché del servizio di hosting e del servizio di manutenzione e assistenza sulla piattaforma.

I servizi di assistenza, manutenzione e hosting dovranno essere garantiti fin dalla data di stipula e per un anno successivamente alla data del collaudo.

L'allegato tecnico (**allegato B**) contiene il dettaglio dei servizi e delle forniture oggetto di affidamento.

Stazione appaltante

Comune di Reggio Emilia - Servizio Servizi Culturali – Via Farini, 3 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522-456296.

Responsabile di progetto (RUP): Arch. Giordano Gasparini, in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Culturali

Art. 2 Base d'asta e valore dell'appalto

L'importo presunto a base d'asta è di € 16.000 (IVA esclusa). Nella fornitura iniziale sono compresi: installazione, configurazione e personalizzazione della piattaforma; analisi, creazione e migrazione del catalogo fotografie; formazione del personale; garanzia di 12 mesi, comprensiva di hosting e manutenzione.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di attivare il servizio di hosting, assistenza e manutenzione per 1 anno, a partire dal termine del periodo di garanzia.

Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza.

L'offerta presentata non potrà superare il prezzo a base d'asta di cui sopra.

Il valore stimato dell'appalto è valutato in € 33.600 (IVA esclusa) e comprende l'eventuale estensione della fornitura di un quinto, il servizio di hosting e manutenzione per un anno e dell'eventuale servizio di migrazione dei server su datacenter regionali.

Art. 3 Requisiti di partecipazione degli operatori economici

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, per i quali sussistano:

- a) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50

- b) l'abilitazione al bando del Mercato Elettronico di Consip "SERVIZI" Categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology";

Requisiti di capacità tecniche:

- c) aver effettuato attività di gestione e/o di installazione e/o configurazione della piattaforma Dspace, presso almeno due aziende e/o Enti pubblici

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Art. 4 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

L'acquisizione della fornitura avverrà mediante R.d.O sul Mercato Elettronico di CONSIP, nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni e servizi del M.E.P.A. e sarà aggiudicata a lotto unico.

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Ente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice che aggiudicherà la fornitura alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo di 100 punti derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica (massimo 70 punti) e all'offerta economica (massimo 30) punti .

Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA

Offerta Tecnica	Punteggio massimo	70
		così suddivisi:
Possesso di certificazione Dura Space (Partners o Contributors o Listed Service Providers)	20	
Esperienza della ditta su installazione, configurazione e personalizzazione della Piattaforma Dspace	16	
Sistema di hosting proposto	12	
Politiche di backup e sicurezza	8	
Modalità di supporto ed assistenza	8	
Piano delle attività	6	

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

- per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

$\sum n$ = sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

$V(a)_i$ = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 nonché dalla delibera della stessa Autorità n. 1005 del 21/09/2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. "riparametrizzazione" (i totali dei punteggi assegnati alle offerte tecnica ed economica verranno riparametrati al punteggio massimo di riferimento).

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia totalizzato almeno 35 punti sui 70 punti massimi applicabili, dopo la riparametrizzazione.

OFFERTA ECONOMICA

**Offerta
Economica**

Punteggio massimo

30

Le ditte dovranno presentare offerta economica esclusivamente in ribasso rispetto alla base d'asta.

N.B. Unitamente al prezzo offerto in ribasso sulla base d'asta le ditte dovranno **presentare in sede d'offerta economica il dettaglio dei prezzi**, utilizzando il documento fac simile allegato alla RdO, indicando il costo annuale del servizio di hosting e manutenzione, **che NON potrà superare i € 10.000,00/anno (iva esclusa), pena l'esclusione dalla gara**, e il costo per il servizio opzionale di 4 giornate per lo svolgimento delle attività di migrazione della piattaforma su datacenter regionale, descritto nel capitolato tecnico.

I costi indicati nel dettaglio prezzi non saranno oggetto di valutazione, ma dovranno essere mantenuti e garantiti dall'aggiudicatario, qualora l'amministrazione intenda procedere alla loro attivazione.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà assegnato utilizzando la seguente formula (non lineare a proporzionalità inversa):

$$PE = P_{max} \times \frac{P_{min}}{P}$$

PE = Punteggio economico

P_{max} = massimo punteggio attribuibile

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente iesimo

P_{min} = prezzo più basso tra quelli in gara

P_x = prezzo da confrontare della ditta in esame che partecipa all'aggiudicazione

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo la riparametrazione

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 gg. mentre l'Amministrazione non assume alcun obbligo e rimarrà libera di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

L'Amministrazione si riserva di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- b) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa

aggiudicataria, unitamente al ribasso di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.

Non saranno prese in considerazione offerte plurime, condizionate o incomplete anche di una singola voce.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

Dopo la presentazione, l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di fornitura potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Art. 5 Termini e modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità indicate nella procedura RDO tramite il portale di Consip col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 ;

La gara è rivolta ai soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, individuando gli operatori abilitati sul portale MEPA di Consip al bando denominato "SERVIZI" Categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology".

Le ditte dovranno produrre e caricare a sistema, entro la scadenza indicata sul portale MEPA di Consip, i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando il documento fac-simile allegato;
2. Offerta tecnica, che dovrà essere inserita nell'apposita sezione della RdO corredata della proposta tecnico-qualitativa richiesta dai documenti di gara
3. Offerta economica, che dovrà essere inserita nell'apposita sezione della RdO e corredata della tabella "Dettaglio offerta economica". Nella tabella "Dettaglio offerta economica" le ditte dovranno indicare i costi per ogni singolo servizio oggetto dell'affidamento e la quotazione del servizio opzionale "Servizio di migrazione piattaforma su datacenter regionale" descritto a pag. 7 del capitolato allegato tecnico .

Art. 5 Cauzioni e garanzie richieste

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della **obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo** che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento della fornitura per fatto

dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per la fornitura affidata.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento della fornitura aggiudicata e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

Art. 6 Stipula del contratto

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma prevista e stabilita da CONSIP per affidamento di servizi effettuati tramite MEPA.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

In sede di stipula contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva in favore della stazione appaltante di cui all'art.6 del presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Per l'impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 7 Subappalto

L'Amministrazione non concede subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 3) del D.Leg.vo n. 50/2016.

Art. 8 Costi della sicurezza

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto trattasi di opera intellettuale, non si ravvisano interferenze

per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 9 Penali

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità, laddove gli inadempimenti descritti non derivino da forza maggiore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 12:

- nei casi di mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle attività, che saranno di volta in volta concordate con l'ente, per cause non dipendenti da forza maggiore, verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (per mille) del valore totale dell'aggiudicazione per ogni giorno maturato di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 30 gg solari l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto. Eventuali ritardi imputabili all'Ente, ne faranno decorrere i termini senza l'applicazione di alcuna penale;
- nei casi di risoluzione del contratto, tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti) a valere sulla polizza fideiussoria definitiva costituita a garanzia del corretto adempimento del contratto, come precisato all'art. 4 del presente Capitolato;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del servizio Servizi Culturali e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, via PEC nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 10 - Obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro

Il fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nella fornitura di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Il fornitore si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio di

informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento della fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale.

Articolo 11 Corrispettivi, pagamenti e obblighi di tracciabilità

I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara.

La fatturazione avverrà a step, a conclusione di ogni singola attività, concordata con l'amministrazione e attestata da un verbale sottoscritto dalle parti di esito positivo della fornitura.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data di ricevimento fatture, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Leg.vo 207/2010.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile

Art 12 Risoluzione del contratto - recesso - fallimento

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

L'Amministrazione si attiene, per le forniture aggiudicate del presente capitolato, a quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- Gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere;
- Sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, della fornitura affidata;

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento.

E' fatto salvo all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Leg.vo 50/2016).

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizi potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 13 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 14 – Divieti

È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la facoltà per l'Ente di risolvere il contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 15 Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 16 - Modifiche ordine

I quantitativi previsti nel presente capitolato potranno essere aumentati o ridotti in sede di aggiudicazione o in corso di esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto del servizio totale.

La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per tali quantitativi ed impegnerà la ditta alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L'appaltatore, in tal caso, non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 17 Trattamento dei dati

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepidait.it.

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della normativa.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso.

I dati personali sono trattati per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. n. 136/2010 e s.m. e i.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi a eventuali iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111. mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni

Art. 18 Sicurezza e riservatezza

- d) Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- e) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

- f) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- g) Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- h) Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- i) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore/incaricato/contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- j) Il fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- k) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal fornitore/incaricato/contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- l) Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
- m) Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo la ditta aggiudicataria il trattamento di dati relativi ai cataloghi di fotografie, manoscritti, opere d'arte, ecc. la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la ditta affidataria quali Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. Le attività di configurazione software previste dal presente contratto comportano il trattamento di dati relativi ad alcuni cataloghi dell'Ente (fotografie, opere d'arte, manoscritti) e di dati personali relativi alle anagrafiche operatori. Tali dati, i cui interessati sono i cittadini e gli operatori dell'Ente, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per il Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso

agli atti amministrativi, anno 2006, modificato con deliberazione consiliare n. 13045/154 del 5.07.2010, attualmente in vigore.

La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia alla ditta per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;

- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

Art. 19 Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al D. Lgs 50/2016 ed al regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti tuttora in vigore, nonché al Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti.

Art. 20 Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. Si esclude fin d'ora il ricorso ad Arbitro

Art. 21 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Arch. Giordano Gasparini.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE

((Arch. Giordano Gasparini)